SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 agosto 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Fermo

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 luglio 2016.

Determinazione del contributo, per l'anno 2017, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLA FINANZA

Visto l'art. 44 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 2015, con il quale è stato stabilito, per l'anno 2016, l'importo del contributo per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2017 la misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, previsto dall'art. 44, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita in euro 500,00.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata capo XVI, capitolo n. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 44, comma 13, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2016

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

16A05970

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 luglio 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Epta Nord S.r.l., in Conselve, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 1° agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 192 del 18 agosto 2012 con il quale al laboratorio Epta Nord S.r.l., ubicato in Conselve (Padova), Via Padova n. 58, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 luglio 2016;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 giugno 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Epta Nord S.r.l., ubicato in Conselve (Padova), Via Padova n. 58, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 luglio 2020 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Epta Nord S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale - Total Acidity	OIV MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile - Volatile Acidity	OIV MA-AS313-02 R2015
Anidride solforosa libera e totale - Free sulfur dioxide, total sulfur dioxide	OIV MA-AS323-04B R2009
Ceneri - Ashes	OIV MA-AS2-04 R2009
Metanolo - Methanol	OIV MA-AS312-03A R2015
Sostanze riducenti - Reducing substances	OIV MA-AS311-01A R2009
Ocratossina A - Ochratoxin A	OIV MA-AS315-10 R2011
pH - pH	OIV MA-AS313-15 R2011

16A05943

DECRETO 11 luglio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1238 della Commissione dell'11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 332 del 17 dicembre 2009, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio»;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 26 aprile 2013, con il quale è stato attribuito al consorzio di tutela del «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato «Agroqualità S.p.a.», autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;
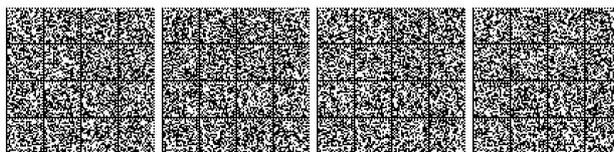
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al consorzio di tutela del «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, l'incarico concesso con il decreto del 10 aprile 2013 al consorzio di tutela del «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» DOP con sede legale in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), piazza della Meridiana n. 47, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A05946

DECRETO 14 luglio 2016.

Modifica al decreto 18 febbraio 2013 con il quale il laboratorio Argo Group S.c. a r.l., in Fermo, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 18 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 51 del 1° marzo 2013 con il quale il laboratorio Argo Group S.c. a r.l., ubicato in Fermo, Via Enzo Ferrari n. 20 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 12 luglio 2016 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 18 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 18 febbraio 2013 per le quali il laboratorio Argo Group S.c. a r.l., ubicato in Fermo, Via Enzo Ferrari n. 20, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (> 0,1 g/100g)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Numero perossidi (> 5,0 meq/O2/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 dicembre 2016 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Argo Group S.c. a r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A05949

DECRETO 14 luglio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Carciofo Spinoso di Sardegna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (UE) n. 94 della Commissione del 03 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge 30 del 4 febbraio 2011, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Carciofo Spinoso di Sardegna»;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 del 12 luglio 2013, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Carciofo Spinoso di Sardegna»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli> nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo pubblico AGRIS, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Carciofo Spinoso di Sardegna»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, l'incarico concesso con il decreto del 27 giugno 2013 al Consorzio di tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP con sede legale in Valledoria (SS), Via Perugia n. 12/B, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Carciofo Spinoso di Sardegna».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A05950

DECRETO 25 luglio 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Biofarm S.r.l.», in Macerata Campania, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza di rinnovo presentata in data 22 aprile 2016 dal Centro «Biofarm S.r.l.», con sede legale in Via Mazzini - Vico VI, 1 - 81047 Macerata Campania (CE);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 25 giugno 2016 presso il Centro «Biofarm S.r.l.»;
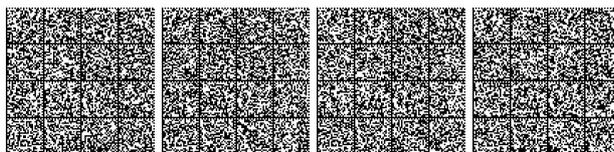
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione Generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo Direttore Generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 22 aprile 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Biofarm S.r.l.», con sede legale in Via Mazzini - Vico VI, 1 - 81047 Macerata Campania (CE), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di-cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture orticole;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Biofarm S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 25 giugno 2016.

2. Il Centro «Biofarm S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

16A05941

DECRETO 27 luglio 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agrea S.r.l.», in San Giovanni Lupatoto, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza di rinnovo presentata in data 24 settembre 2015 dal centro «Agrea S.r.l.», con sede legale in via Garibaldi n. 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 11-12 maggio 2016 presso il centro «Agrea S.r.l.»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo Direttore generale;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 4 marzo 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Agrea S.r.l.», con sede legale in via Garibaldi n. 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove di campo riguardanti l'efficacia e gli effetti collaterali nei confronti degli organismi utili dei biostimolanti, degli attivatori, nonché i trattamenti in post-raccolta e conservazione;

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativi agli effetti sugli artropodi (di cui all'allegato II parte A così come modificato dal decreto ministeriale 15 aprile 1996, punto 8.3);

studi ecotossicologici (di cui all'allegato II, parte B punti 8.5-8.10);

studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all'allegato III così come modificato dal decreto ministeriale 15 aprile 1996, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi;
vertebrati dannosi.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui riguarda anche il settore di attività «Fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Agrea S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 11-12 maggio 2016.

2. Il centro «Agrea S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

16A05947

DECRETO 27 luglio 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Centro di Saggio ALSIA - Centro Ricerche Metapontum Agrobios», in Metaponto, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza di rinnovo presentata in data 26 maggio 2016 dal centro «Centro di Saggio ALSIA - Centro Ricerche Metapontum Agrobios», con sede legale in S.S. 106 Jonica Km 448,2 - 75010 Metaponto (MT);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 28-29 giugno 2016 presso il centro «Centro di Saggio ALSIA - Centro Ricerche Metapontum Agrobios»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 26 maggio 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

Il centro «Centro di Saggio ALSIA - Centro Ricerche Metapontum Agrobios», con sede legale in S.S. 106 Jonica Km 448,2 - 75010 Metaponto (MT), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/95).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

colture tropicali;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il centro «Centro di Saggio ALSIA - Centro Ricerche Metapontum Agrobios» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 28-29 giugno 2016.

2. Il centro «Centro di Saggio ALSIA - Centro Ricerche Metapontum Agrobios», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

16A05948

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 luglio 2016.

Proroga della gestione commissariale della «SA Barita società cooperativa», in Gonnesa e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi»;

Visto il decreto direttoriale del 9 gennaio 2015 n.1/SGC/2015 con il quale la società cooperativa «SA Barita società cooperativa a r.l.» con sede in Gonnesa (CA), è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile per un periodo di docici mesi ed il dott. Carlo Crobeddu ne è stato nominato commissario governativo, al fine di sanare le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ed in particolare rimuovere gli abusi edilizi nel cantiere di Monte Cresia, ripristinare la compagne sociale con l'ammissione di nuovi soci che subentrassero nell'assegnazione degli alloggi ai soci receduti, procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione;

Visto il decreto direttoriale del 14 gennaio 2016 n.1/SGS/2016 con il quale la gestione commissariale della cooperativa in parola è stata prorogata per un periodo di sei mesi e che la stessa pertanto risulta in scadenza alla data del 9 luglio 2016;

Vista la relazione del 7 luglio 2016, acquisita con protocollo n. 0226159 con la quale il commissario governativo dichiara di aver svolto le seguenti operazioni volte al risanametno dell'ente: eliminazione degli abusi edilizi presenti nelle unità abitative della lottizzazione Monte Cresia come da certificazione del direttore dei lavori ing. Stefano Saiu trasmessa all'Ufficio tecnico del Comune di Iglesias; inoltro della domanda alla Regione Sardegna per l'erogazione a saldo del contributo *ex lege* 17 febbraio 1992, n. 179 e assegnazione di due unità abitative a nuovi soci con conseguente introito nelle casse della cooperativa di somme necessarie al ristoro dei debiti nei confronti dei soci dimissionari;

Vista l'istanza del 28 giugno 2016, pervenuta via pec in data 8 luglio 2016, con la quale il commissario ha chiesto una ulteriore proroga della gestione commissariale per un periodo di tre mesi;

Tenuto conto che il commissario sta completando il ripristino della compagine sociale, che restano da assegnare le ultime due unità abitative, che potranno liberare una discreta liquidità tale da consentirre la definizione di accordi transattivi con i soci dimissionari per i finanziamenti eseguiti e che è tuttora in corso l'individuazione dei soci disponibili per la costituzione del nuovo organo amministrativo;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di permettere al commissario governativo di completare la regolarizzazione dell'ente, di ripristinare la compagine sociale e di provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa edilizia «SA Barita società cooperativa» con sede in Gonnesa (CA), C.F. 90002160928, è prorogata per 3 (tre) mesi, sino al 9 ottobre 2016. Al dott. Carlo Crobeddu sono confermati i poteri già conferiti con la nomina nella carica di commissario governativo.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05952

DECRETO 14 luglio 2016.

Revoca dell'amministratore unico della «Futura 2014 società cooperativa», in Cerano e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il verbale di revisione ministeriale concluso in data 4 gennaio 2016 dal quale si rileva che la cooperativa «Futura 2014 società cooperativa» era stata diffidata a sanare — nel termine di sessanta giorni — le irregolarità riscontrate;

Visto il verbale di mancato accertamento ispettivo concluso in data 16 maggio 2016, con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dal citato verbale di mancato accertamento si è rilevato che il revisore non ha potuto accedere alla documentazione necessaria al fine di verificare la corretta gestione della cooperativa, nonostante la formale richiesta dello stesso e la relativa diffida a consentire l'ispezione inviate con raccomandata R/R in data 26 aprile 2016, correttamente consegnata e ritirata dal legale rappresentante dell'ente in data 28 aprile 2016;

Considerato che non è stato possibile verificare in sede di accertamento il superamento delle irregolarità riscontrate in sede di rilevazione e, precisamente:

nello statuto sociale non risultava correttamente specificato Io scopo mutualistico;

non risultavano correttamente tenuti i libri sociali;

non risultavano versati i contributi di revisione per i bienni 2013-2014 e 2015-2016;

Considerato altresì che la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale inviata via PEC, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota n. 156071 del 1° giugno 2016, è risultata correttamente consegnata nella casella di destinazione della cooperativa; e che non sono pervenute controdeduzioni;

Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Simona Bezzi;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Futura 2014 società cooperativa», con sede in Cerano (Novara) - (codice fiscale n. 02383010036) costituita in data 14 ottobre 2013 è revocato.

Art. 2.

L'avv. Simona Bezzi, nata a Novara il 23 aprile 1966 (codice fiscale BZZSMN66D63F952S), ivi domiciliata, corso F. Cavallotti n. 20, è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale.

Roma, 14 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05945

DECRETO 14 luglio 2016.

Revoca dell'amministratore unico della «Cooperativa sociale L'Aquila», in Rimini e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria conclusa il 30 dicembre 2015 e del successivo accertamento concluso in data 31 marzo 2016 con la proposta di gestione commissariale nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale L'Aquila» con sede in Rimini;

Preso atto che dalle risultanze ispettive si è rilevato che la cooperativa era stata diffidata a sanare - nel termine di 45 giorni - le irregolarità riscontrate e che, in sede di accertamento, la stessa aveva provveduto a sanare solo parzialmente le irregolarità riscontrate in sede di rilevazione;

Considerato che dalle citate risultanze ispettive è emersa una irregolare gestione dell'ente che non ha provveduto a vidimare ed ad aggiornare i libri sociali; non ha provveduto al rinnovo della carica dell'amministratore unico che, secondo le previsioni dell'art. 28 dello statuto sociale, risultava scaduta; non ha provveduto all'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 ex legge n. 142/2001;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento del decreto di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 123920 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile trasmessa via PEC in data 4 maggio 2016 che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della sopracitata comunicazione di avvio di procedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Stefano Marchesano;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Cooperativa sociale L'Aquila» con sede in Rimini, C.F. 03719370409, costituita in data 18 febbraio 2008, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Stefano Marchesano, nato a Medicina (BO), il 12 febbraio 1978 (C.F.MRCSFN78B12P083G), ivi domiciliato in via Marzabotto n. 118/C, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiehe evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 14 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05951

DECRETO 14 luglio 2016.

Revoca degli amministratori della «Villa Basson società cooperativa», in Verona e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria conclusa il 9 febbraio 2016 e del successivo accertamento concluso in data 20 maggio 2016 con la proposta di gestione commissariale nei confronti della società cooperativa «Villa Basson società cooperativa» con sede in Verona;

Preso atto che dalle risultanze ispettive si è rilevato che la cooperativa era stata diffidata a sanare - nel termine di novanta giorni - le irregolarità riscontrate e che, in sede di accertamento, si è riscontrato che la stessa aveva provveduto a sanare solo parzialmente le irregolarità riscontrate in sede di rilevazione;

Considerato che dalle citate risultanze ispettive è emersa una irregolare gestione dell'ente che non ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali (CDA e Revisore Legale dei Conti) scadute nel 2013, all'aggiornamento del libro soci, alla predisposizione del bilancio 2014 ed alla convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento del decreto di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 161146 trasmessa via PEC in data 8 giugno 2016 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della sopracitata comunicazione di avvio di procedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Ezio Busato;

Decreta:

Art. 1.

Gli amministratori della soc. coop. «Villa Basson società cooperativa» con sede in Verona C.F. 03319220236, costituita in data 20 maggio 2003, sono revocati.

Art. 2.

Il dott. Ezio Busato, nato a Treviso il 13 aprile 1948 (C.F. BSTZEI48D13L407N), domiciliato in Padova, in piazza A. De Gasperi, n. 12, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 14 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05953

DECRETO 14 luglio 2016.

Revoca del Consiglio di amministrazione della «R2 soc. coop.», in Volla e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il verbale di mancata revisione conclusa l'8 marzo 2016 con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile nei confronti della Società cooperativa «R2 Soc. Coop»;

Considerato che la cooperativa ha manifestato nel tempo un atteggiamento ostativo rilevato anche dal precedente verbale di mancato accertamento concluso in data 1° ottobre 2013 con la proposta di adozione del provvedimento citato;

Vista la nota ministeriale n. 123947, trasmessa via Pec in data 4 maggio 2016 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., che è stata regolarmente consegnata nella casella di posta certificata dell'ente;

Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del Attilio De Nicola;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa «R2 Soc. Coop.» con sede in Volla (Napoli) C.F. 06197341214, costituita in data 12 novembre 2008, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Attilio De Nicola nato a Napoli il 16 aprile 1966 (C.F. DNCTTL66D16F839F), ivi domiciliato in via Del Rione Sirignano, n. 7 è nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 14 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05954

DECRETO 14 luglio 2016.

Revoca dell'amministratore unico della «Dipig Fine Picture società cooperativa a r.l.», in Ottaviano e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;
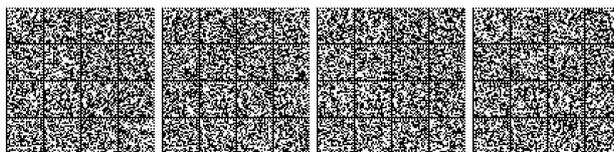
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il verbale di revisione ministeriale conclusa in data 21 dicembre 2015 dal quale si rileva che la cooperativa «Dipig Fine Picture Società cooperativa r.l.» era stata diffidata a sanare — nel termine di 60 giorni — le irregolarità riscontrate;

Visto il verbale di mancato accertamento ispettivo concluso in data 14 aprile 2016, con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Tenuto conto che dal citato verbale di mancato accertamento si è rilevato che il revisore non ha potuto accedere alla documentazione necessaria al fine di verificare la corretta gestione della cooperativa, nonostante la formale richiesta dello stesso e la relativa diffida a consentire l'ispezione inviate con raccomandata R/R in data 9 marzo 2016, correttamente consegnata e ritirata dal legale rappresentante dell'ente in data 15 marzo 2016;

Considerato che non è stato possibile verificare in sede di accertamento il superamento delle irregolarità riscontrate in sede di rilevazione e, precisamente:

i libri sociali non risultavano aggiornati;

i libri fiscali non erano stati esibiti;

le domande di ammissione e di dimissione dei soci non erano state esibite;

il versamento del 3% sugli utili di esercizio 2012/2013 non risultava effettuato;

il contributo di revisione riferito agli anni 2013/2014 e 2015/2016 non risultava versato;

l'assemblea dei soci non risultava aver deliberato circa la gratuità o l'eventuale compenso per la carica dell'Amministratore unico;

Considerato altresì che la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale inviata per raccomandata R/R ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota n. 129767 del 10 maggio 2016 è risultata correttamente ricevuta in data 23 maggio 2016;

Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Attilio De Nicola;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Dipig Fine Picture Società cooperativa r.l.» con sede in Ottaviano (NA) c.f. 06251631211 costituita in data 22 gennaio 2009 è revocato.

Art. 2.

Il dott. Attilio De Nicola nato a Napoli il 16 aprile 1966 (C.F. DNCTTL66D16F839F), ivi domiciliato in via Del Rione Sirignano, n. 7 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 14 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05957

DECRETO 14 luglio 2016.

Sostituzione del commissario governativo della «Edil Master», in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
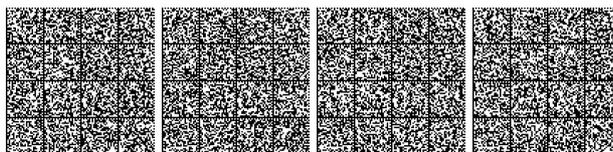
Visto il dd n. 13/SGC/2016 del 16 giugno 2016 con il quale la società cooperativa «Edil Master» con sede in Genova è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile ed il dott. Stefano Marastoni ne è stato contestualmente nominato commissario governativo;

Vista la nota pervenuta via Pec in data 24 giugno 2016 con la quale il dott. Marastoni ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione del dott. Stefano Marastoni;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Alberto Papone;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto Papone, nato ad Imperia il 21 agosto 1972, domiciliato in Genova, via Cesarea, 11/6 (C.F. PPNLRT72M21E290E), è nominato commissario governativo della società cooperativa «Edil Master» con sede in Genova (C.F. 01954850994) per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del dott. Stefano Marastoni, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche emerse in sede di revisione, già evidenziate nel citato dd. 13/SGC/2016 del 16 giugno 2016, cui si rinvia.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale.

Roma, 14 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05958

DECRETO 19 luglio 2016.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 126 del 31 maggio 2016;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 25 giugno 2015, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2015;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 25 giugno 2015, applicando la riduzione del -0,4% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal mese di aprile 2016, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 25 giugno 2015, sono aggiornati nelle seguenti misure:

settecentonovanta euro e trentacinque centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a)*;

quarantasei euro e dieci centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b)*.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06089
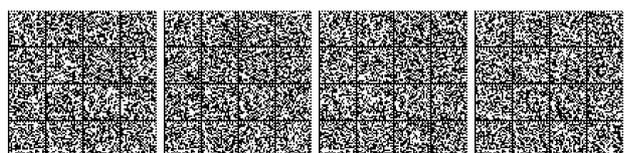
DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gente di Mare società cooperativa», in Isole Tremiti Isola San Domino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* codice civile per la cooperativa «Gente di mare Società cooperativa», con sede in Isole Tremiti Isola San Domino (FG);

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 242.212,00 si riscontra una massa debitoria di € 298.628,00 ed un patrimonio netto negativo di € -56.652,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241. dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni:

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico. a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gente di mare Società cooperativa», con sede in Isole Tremiti Isola San Domino (FG), (codice fiscale 03781360718) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Patrizia Barra (C.F. BRRPRZ-72S70A662I) nata a Bari il 30 novembre 1972, domiciliata in Margherita di Savoia (BT), via Salapia, 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A05973

DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Ancora di Puglia società cooperativa agricola a r.l.», in Latiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2011, n. 158. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 22 febbraio 2016 del Tribunale di Brindisi con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «L'Ancora di Puglia società cooperativa agricola a r.l.» con sede in Latiano (BR);

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Ancora di Puglia società cooperativa agricola a r.l.» con sede in Latiano (OR) (codice fiscale 00061420741) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Nardelli (C.F. NDRGPP 68R29 E506Y) nato a Lecce (LE) il 29 ottobre 1968, ivi domiciliato in via Sindaco Lupinacci, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A05974

DECRETO 4 agosto 2016.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998, che prevede, in particolare, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 giugno 2016 con il quale, tenuto conto della natura gestionale dell'adempimento predetto, il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico è stato delegato alla firma «d'ordine del Ministro» del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° settembre 2016, nella misura pari a - 0,03%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° settembre 2016, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,97%.

Roma, 4 agosto 2016

D'ordine del Ministro
Il direttore generale
SAPPINO

16A05972
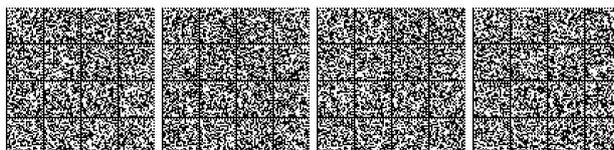
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 4 agosto 2016.

Espunzione di un immobile sito in Roma, dal decreto 9 febbraio 2005, recante: «Individuazione di alcuni beni immobili non più strumentali all'attività istituzionale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., riconosciuti di proprietà dello Stato».

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, che prevede, fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni degli enti pubblici non territoriali, nonchè dei beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato;

Visto, altresì, che l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 351/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto dell'Agenzia del demanio prot.n. 3294 del 9 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2005, n. 47, recante «Individuazione di alcuni beni immobili non più strumentali all'attività istituzionale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., riconosciuti di proprietà dello Stato», con il quale è stato, tra l'altro, dichiarata la proprietà statale dell'immobile sito in Roma, via Principe Umberto n. 2/4, foglio 502, particelle 2 e 3;

Visto il contenzioso incardinato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (IPZS) innanzi al tribunale amministrativo regionale Lazio, iscritto al R.G. 4111/2005, per l'annullamento del predetto decreto dirigenziale prot. n. 3294 del 9 febbraio 2005, limitatamente alla parte in cui viene dichiarata la proprietà statale dell'immobile sito in Roma, via Principe Umberto n. 2/4, foglio 502, particelle 2 e 3;

Visto il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato espresso con nota prot. n. 111340 dell'8 marzo 2016, in merito alla possibilità di comporre bonariamente la predetta lite;

Visto l'atto di transazione tra demanio dello Stato e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., a rogito del dott. Luca Troili, Notaio di Roma, repertorio n. 24942, raccolta n. 11987 del 24 giugno 2016, registrato il 12 luglio 2016 presso l'Agenzia delle Entrate Roma 2 al n. 20805, serie 1 T e trascritto con nota di trascrizione, registro generale n. 81134, registro particolare 55789, presentazione n. 201 del 13 luglio 2016;

Visto, in particolare, che con la sottoscrizione di tale atto le Parti accettano di comporre in via transattiva il predetto contezioso innanzi al tribunale amministrativo regionale Lazio, con rinuncia al giudizio pendente, mediante reciproche concessioni in virtù delle quali, da un lato lo Stato e per esso l'Agenzia del demanio rinuncia ad ogni pretesa sulla proprietà dell'immobile sito in Roma, via Principe Umberto n. 2/4, foglio 502, particelle 2 e 3 ricompreso nel predetto decreto dirigenziale prot.n. 3294 del 9 febbraio 2005 ed a tal fine quest'ultima si obbliga ad «emettere entro 90 giorni idoneo provvedimento amministrativo volto ad attribuire al piena proprietà sostanziale del predetto immobile …a IPSZ intervenendo a parziale modifica di quanto stabilito dal decreto 9 febbraio 2005…» , dall'altro l'Istituto trasferisce allo Stato altri immobili di proprietà del medesimo Istituto, immediatamente liberi e disponibili;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione di quanto previsto nell'atto di transazione tra Demanio dello Stato e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A., a rogito del dott. Luca Troili, Notaio di Roma, repertorio n. 24942, raccolta n. 11987 del 24 giugno 2016, l'immobile sito in Roma, via Principe Umberto n. 2/4, foglio 502, particelle 2 e 3 è espunto dal decreto dell'Agenzia del demanio prot. n. 3294 del 9 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2005, n. 47.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2016

Il direttore: REGGI

16A05971

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° maggio 2016.

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 - Assegnazione di risorse all'accordo di programma per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese dell'8 maggio 2015. (Delibera n. 5/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703, dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la lettera *d)* del sopracitato art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014 stabilisce che nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'Autorità politica per la coesione può sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio, e che tali interventi confluiscano nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

Considerato che, ai sensi della lettera *i)* del medesimo art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014, le assegnazioni di questo Comitato al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate;

Visto il decreto del 7 agosto 2015 del Ministero dello sviluppo economico che riconosce il polo produttivo compreso nell'area di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittima quale area di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto l'Accordo di programma «Per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese» sottoscritto in data 8 maggio 2015, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, i Comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo, l'Autorità Portuale di Livorno e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ed avente ad oggetto la definizione di una complessa ed unitaria manovra di intervento sulle aree del polo urbano di Livorno-Collesalvetti e del parco produttivo di Rosignano Marittimo, mediante l'attuazione di un Piano di rilancio della competitività;

Considerato che tale Accordo, approvato con D.G.R. n. 525 del 7 aprile 2015, è articolato in quattro ambiti d'intervento, il primo dei quali relativo alla «Logistica integrata e mobilità» che prevede il completamento infrastrutturale del nodo intermodale e l'integrazione della piattaforma logistica costiera, e considerato che la linea di azione «1 - Portualità» prevede in particolare la realizzazione della Darsena Europa, opera di rilevanza strategica per il nodo portuale di Livorno prevista dal Piano Regolatore Portuale approvato con delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 36 del 25 marzo 2015;

Visti gli articoli 4, comma 1 e 9, comma 1, del suddetto Accordo, che stabiliscono che la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale soggetto sottoscrittore dell'Accordo di programma, partecipa al finanziamento degli interventi concernenti la realizzazione della suddetta Darsena Europa per un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020;

Vista la legge finanziaria regionale n. 86 del 29 dicembre 2014, come modificata dalla legge regionale n. 37 del 27 marzo 2015, che ha destinato un finanziamento straordinario per un importo massimo di 12,5 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035 a favore dell'Autorità Portuale di Livorno per supportare la realizzazione della suddetta Darsena Europa, in aggiunta al finanziamento a carico dell'Autorità Portuale, e che il suddetto finanziamento straordinario necessario per la realizzazione delle opere, deliberato dal Consiglio regionale, è destinato a concorrere al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità Portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi;

Vista la proposta n. 647 del 22 febbraio 2016 del competente Sottosegretario di Stato, d'ordine del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020, per l'importo di 50 milioni di euro, al citato Accordo di programma per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese dell'8 maggio 2015;

Vista, in particolare, la Nota informativa per il CIPE predisposta dal competente Dipartimento per le Politiche di Coesione, allegata alla suddetta proposta, che prevede che la predetta somma di 50 milioni di euro sia destinata al finanziamento di quota parte del costo del Programma di interventi relativi alla realizzazione della Darsena Europa, al fine del suo immediato avvio quale Piano stralcio in applicazione del richiamato art. 1, comma 703, lettera *d)* della legge di stabilità 2015;

Considerato che dalla suddetta Nota informativa si evince che la realizzazione della Darsena Europa riguarda le opere necessarie all'entrata in servizio del nuovo terminal per contenitori e costituisce la prima fase realizzativa della così detta Piattaforma Europa;

Visti, in particolare, i seguenti documenti allegati alla richiamata Nota informativa per il CIPE:

nota della Regione Toscana n. AOOGRT/268654/O.080.040.010 del 15 dicembre 2015, con la quale viene indicato, tra l'altro, che le risorse messe a disposizione dalla Regione con la richiamata legge regionale n. 37/2015, assicurano, nell'ambito del citato Accordo di programma, la copertura di quota parte del costo delle opere civili per 200 milioni di euro, consentendo all'Autorità Portuale la contrazione di uno specifico mutuo di pari importo, oltre alla relativa quota di interessi stimati nella misura massima di 50 milioni di euro;

nota dell'Autorità Portuale di Livorno n. 10254 del 1° dicembre 2015, concernente il quadro finanziario e procedurale relativo alla realizzazione della prima fase della Piattaforma Europa, che indica in 866,47 milioni di euro il costo complessivo delle opere da realizzare, di cui 539,77 a carico della finanza pubblica e 326,70 a carico dei partner privati (vedi successive Tabbelle A, B e *C)*;

Preso atto

che, nella medesima nota l'Autorità Portuale aggiorna in 289,77 milioni di euro la sua quota di finanziamento per la realizzazione delle opere, a fronte degli iniziali 200 milioni previsti nell'Accordo di Programma dell'8 maggio 2015, cui farà fronte per 105,77 milioni ricorrendo a risorse proprie di bilancio e per 184,00 milioni ad ulteriore credito bancario oltre a quello garantito dalla citata legge regionale, potendo contare sulle proprie entrate di bilancio per far fronte alle relative rate di ammortamento (vedi Tabella *C)*;

che, la realizzazione delle opere verrà attuata attraverso due distinte procedure di gara così indicate:

1. una gara in appalto pubblico per realizzare le opere di interesse generale per il porto, che andranno a beneficio anche del porto esistente e che non potrebbero essere assegnate in concessione all'operatore portuale che gestirà il terminal, i cui costi saranno a totale carico pubblico per un ammontare di 362,01 milioni di euro (vedi Tabella B, colonna 1);

2. una gara di finanza di progetto per l'individuazione del promotore finanziario che dovrà progettare, realizzare e gestire il terminal contenitori da assegnare in concessione demaniale marittima, del valore di 504,46 milioni di euro, di cui 177,76 a carico della finanza pubblica (Tabella B, colonna 2) e 326,70 milioni di euro a carico della finanza privata (13,5 per progettazione, 180,02 per attrezzature del terminal, 5,00 per altri costi e 128,18 per opere civili);

Considerato pertanto che, per quanto sopra indicato, il quadro complessivo delle risorse che saranno impiegate nella realizzazione della prima fase della Piattaforma Europa risulta essere così articolato:

TABELLA *A*

Quadro finanziario attuazione prima fase «Piattaforma Europa»		
Il costo complessivo della realizzazione della prima fase della Piattaforma Europa del porto di Livorno, consistente nella realizzazione del nuovo terminal contenitori, in sostituzione dell'attuale di Darsena Toscana non più in grado di accogliere le nuove grandi navi di progetto, ammonta a 866.470.000 milioni di euro, cosi suddivisi:		
1. Opere civili	667.950.000,00	con risorse pubbliche e private (tabella B)
2. Progettazione	13.500.000,00	con risorse private
3. Terminal	180.020.000,00	con risorse private
4. Altri costi	5.000.000,00	con risorse private
Totale	866.470.000,00	

TABELLA *B*

Copertura costi opere civili per l'ammontare di euro 667.950.000,00			
	1. Tramite gara di appalto pubblico	2. Tramite gara di finanza di progetto con risorse pubbliche	3. Tramite gara di finanza di progetto con risorse private
Importi	362.010.000,00	177.760.000,00	128.180.000,00
Totale risorse opere civili a carico pubblico	539.770.000,00		
Totale risorse opere civili a carico privato			128.180.000,00
Totale generale opere civili	667.950.000,00		

TABELLA *C*

Quadro analitico delle risorse per le sole opere civili a carico pubblico (euro 539.770.000,00)				
Soggetto conferente	Fonte	Atto di assegnazione/ impegno	Importi a copertura opere civili a carico pubblico	
Presidenza del Consiglio dei ministri	FSC 2014-2020	Presente delibera CIPE	50.000.000,00	
Autorità Portuale Porto di Livorno	bilancio Autorità Portuale	Nota Commissariale n. 10254 del 1° dicembre 2015, modificata con provvedimento Commissariale n. 182 del 30 dicembre 2015	105.770.000,00	
	ricorso a credito bancario		184.000.000,00	
Regione Toscana	Bilancio regionale	L.R. n. 86/2014, art. 34 L.R. n. 37/2015, art. 22	200.000.000,00	(*)
		Totale	539.770.000,00	
(*) L'importo a carico della Regione Toscana copre l'assunzione di un ulteriore mutuo di 200 milioni da parte dell'Autorità Portuale, con piano di ammortamento in 20 rate annuali, mediante contributo regionale massimo di 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035, comprensivo della quota capitale per complessivi 200 milioni di euro e dell'ulteriore quota stimata per interessi.				

Tenuto conto che nella sopra richiamata nota informativa per il CIPE, in relazione al cronoprogramma di spesa dell'intero contributo pubblico di 539,77 milioni di euro, è indicato un impatto sulla programmazione FSC 2014-2020 secondo la seguente tabella, dichiarato coerente con i pertinenti stanziamenti di bilancio dello Stato:

Annualità	Spesa FSC prevista (in euro)
2017	4.663.375,14
2018	9.310.354,41
2019	15.728.273,15
2020	9.855.123,48
2021	10.442.873,82
Totale	50.000.000,00

Considerato che la Regione Toscana, come richiamato nella Nota informativa per il CIPE, ha richiesto che il finanziamento di 50 milioni di euro sia assegnato direttamente all'Autorità Portuale di Livorno, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, senza il passaggio attraverso il bilancio regionale in modo da non incidere negativamente sul vincolo di finanza pubblica della Regione, e considerato che su tale soluzione concorda, per quanto di competenza, anche il Dipartimento delle politiche di coesione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 2182, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. *Assegnazione delle risorse*

Sono assegnati all'Autorità Portuale di Livorno 50.000.000,00 di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), programmazione 2014-2020, per il finanziamento di quota parte del costo degli interventi previsti a carico della finanza pubblica, relativi alla realizzazione della Darsena Europa, ex art. 4, comma 1 e art. 9, comma 1, dell'Accordo di Programma per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese sottoscritto l'8 maggio 2015, al fine di consentire l'immediato avvio del Programma di interventi.

2. *Modalità di attuazione*

2.1. Le risorse di cui al precedente punto 1, in conformità a quanto evidenziato nelle premesse della presente delibera, saranno messe a disposizione dell'Autorità Portuale di Livorno in qualità di soggetto attuatore dell'opera e secondo il cronoprogramma di spesa previsto per gli anni dal 2017 al 2021.

2.2. Le risorse assegnate saranno gestite nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma quadro tra le Amministrazioni interessate e dovranno rientrare nel computo della verifica finale del rispetto della chiave di riparto tra macro-aree prevista dall'art. 1, comma 6, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

2.3. La Regione Toscana provvederà ad effettuare la necessaria istruttoria per verificare che la presente assegnazione di 50.000.000,00 di euro sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. In conformità agli esiti dell'istruttoria eseguita, la Regione Toscana - valuterà la sussistenza o meno dei presupposti per l'eventuale notifica alla Commissione europea. Conseguentemente l'effettiva erogazione delle risorse resta subordinata all'esito favorevole di tali verifiche, ovvero alla conclusione positiva della procedura di notifica alla Commissione Europea, ove necessaria.

3. *Norme finali*

3.1. l'Autorità Portuale di Livorno presenterà al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica un rendiconto annuale sullo stato di avanzamento della spesa finanziata con le risorse assegnate dalla presente delibera.

3.2. La stessa Autorità Portuale comunicherà al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge n. 147/2013 i dati relativi agli interventi finanziati con la presente delibera.

3.3. Per quanto non espressamente previsto nella presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 1° maggio 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1975

16A05942

DELIBERA 1° maggio 2016.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Turismo» (articolo 1, comma 703, lettera *d)* legge n. 190/2014. (Delibera n. 3/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo DPCM, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonchè ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato in particolare che la lettera *d)* del sopracitato comma 703, prevede che l'Autorità politica per la coesione possa sottoporre all'approvazione del Comitato un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio, e che tali interventi confluiscano nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

Visto inoltre che lo stesso comma 703 art. 1, prevede, che ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, gli amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo telematico;

Vista la circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con la quale sono state diramate le specifiche tecniche per il monitoraggio degli interventi finanziati a valere sui fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sul FSC nonché sugli interventi complementari finanziati dal fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987;

Considerato che, ai sensi della lettera *i)* del medesimo art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014, le assegnazioni di questo Comitato al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la nota USS_DeVincenti n. 1612 del 29 aprile 2016, consegnata nel corso dell'odierna seduta ed acquisita agli atti della stessa, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità politica per la coesione, ha proposto a questo Comitato l'approvazione del Piano stralcio «Cultura e turismo», presentato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), per un valore di 1.000 milioni di euro da finanziare a carico delle risorse del FSC relative al periodo 2014-2020, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera *d)*, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

Vista la nota informativa allegata alla citata proposta, predisposta dal DPC consegnata nel corso dell'odierna seduta ed acquisita agli atti della stessa;

Considerato che l'obiettivo strategico del Piano è il potenziamento dell'offerta culturale e dei sistemi di fruizione turistica, attraverso il rafforzamento e la riqualificazione del sistema delle infrastrutture culturali mediante interventi diretti alla tutela, valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ed al consolidamento e/o la realizzazione dei sistemi territoriali turistico-culturali;

Considerato inoltre che gli interventi proposti afferiscono a tre rilevanti macroaggregati, rispettivamente:

sistema museale italiano, per un valore totale di 645 milioni di euro;

sistemi territoriali turistico-culturali (cammini, percorsi, aree vaste), per un valore totale di 185 milioni di euro;

interventi di completamento particolarmente significativi e nuovi interventi di particolare strategicità - questi ultimi da individuare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) - cui va destinata una riserva complessiva di 170 milioni di euro;

Considerato che il proposto Piano stralcio costituisce parte di una più ampia programmazione definita a livello centrale per il periodo 2014-2020, da attuarsi in funzione sinergica attraverso l'utilizzo di risorse nazionali e comunitarie, al fine di valorizzare l'interdipendenza tra turismo e cultura, in un orientamento verso lo sviluppo sostenibile dei territori in termini socio-economici ed ambientali e considerato altresì che il Piano interessa le diverse aree del territorio nazionale, corrispondendo all'esigenza di intervenire in funzione di consolidamento del patrimonio culturale del Paese, tenendo conto della distribuzione non omogenea dello stesso e delle risorse già finalizzate all'interno di altri e diversi strumenti di programmazione;

Tenuto conto dell'impegno del DPC di svolgere il monitoraggio relativo alle risorse di cui viene proposta l'assegnazione, anche con riferimento alle destinazioni territoriali al momento non individuabili per tutte le linee di azione e di tenerne conto ai fini dei successivi riparti del FSC 2014-2020, al fine di assicurare il rispetto del vincolo territoriale previsto dall'art. 1, comma 703, della citata legge di stabilità 2015 in ordine all'impiego delle risorse FSC 2014-2020 per l'80% nel Mezzogiorno e per il 20% nelle aree del Centro-Nord;

Tenuto conto che il profilo di spesa della complessiva assegnazione di 1.000 milioni di euro prevede la suddivisione per annualità dal 2016 al 2022, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio relativi al FSC 2014-2020;

Ritenuto di poter accogliere la proposta di assegnazione - ai sensi della la lettera *d)* del comma 703 della legge di stabilità 2015 - di risorse FSC 2014-2020 per un importo di 1.000 milioni di euro per la realizzazione del sopra illustrato Piano stralcio «Cultura e turismo», presentato dal MIBACT;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 2182-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera, con particolare riferimento all'impegno del MIBACT di corredare ciascun intervento con una scheda-progetto contenente elementi informativi di dettaglio, che diano conto anche della congruenza finanziaria degli interventi stessi;

Udite le specificazioni al Piano illustrate in seduta dal Presidente ed in particolare la scelta di destinare una quota di 150 milioni di euro della dotazione di riserva sopra indicata a interventi di recupero di «luoghi culturali dimenticati» e le indicazioni delle procedure e delle modalità circa la loro selezione, a partire da segnalazioni provenienti dal territorio;

Delibera:

1. *Approvazione del Piano stralcio «Cultura e turismo» e Assegnazione di risorse*

1.1 Viene approvato il Piano stralcio «Cultura e Turismo» illustrato in premessa e allegato alla presente delibera (allegato 1).

1.2 Per la realizzazione di tale Piano stralcio, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), viene assegnato al medesimo Ministero l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, ai sensi della lettera *d)* dell'art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014. L'assegnazione di 1.000 milioni di euro è ripartita tra diversi interventi, secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato 2 della presente delibera, della quale costituisce parte integrante, che indica anche i macroaggregati cui afferiscono gli interventi stessi e le relative assegnazioni.

In particolare sono individuati i seguenti tre macroaggregati:

a) sistema museale italiano, con un valore complessivo di 645 milioni di euro;

b) sistemi territoriali turistico-culturali (cammini, percorsi, aree vaste), con un valore complessivo di 185 milioni di euro;

c) insieme di interventi di completamento particolarmente significativi e di nuovi interventi a cui è destinata una riserva di importo pari a 170 milioni di euro,
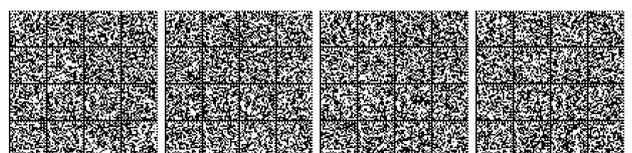
tutti da individuare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nell'ambito di tale riserva, 150 milioni di euro sono assegnati a favore di interventi, non superiori a 10 milioni di euro, afferenti al progetto di recupero di luoghi culturali dimenticati, denominato «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati» con le modalità di cui ai successivi punti 2.2. e 2.3, e 20 milioni di euro a favore di interventi di particolare strategicità;

1.3 La programmazione degli interventi ricadenti nelle aree dell'Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009 dovrà essere coordinata con il processo di ricostruzione degli immobili pubblici e confluire nella programmazione complessiva prevista dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

1.4 In relazione al cronoprogramma indicato nella proposta ed in coerenza con gli stanziamenti di bilancio dello Stato relativi al FSC 2014-2020, l'assegnazione disposta con la presente delibera seguirà il seguente profilo di spesa: 64 milioni di euro per l'anno 2016, 90 milioni di euro per l'anno 2017, 196 milioni di euro per l'anno 2018, 237 milioni di euro per l'anno 2019, 194 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 94 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse di cui al presente paragrafo sono trasferite con le modalità previste dall'art. 1, comma 703/2014 richiamata nelle premesse.

1.5 Questo Comitato, nell'adottare la ripartizione complessiva del FSC prevista dalla lettera *c)* del citato art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014, assicurerà che la dotazione complessiva del Fondo sia impiegata per un importo non inferiore all'80% per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, anche tenendo conto dell'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera.

2. *Modalità di attuazione*

2.1 Le modalità di attuazione degli interventi sono indicate nelle schede-intervento che li corredano e che sono allegate a questa delibera. Qualora la scheda preveda la stipula di un Accordo di Programma, quest'ultimo conterrà eventuali specifiche prescrizioni e condizioni.

2.2 Gli interventi di cui al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati» saranno individuati sulla base delle segnalazioni pervenute dal territorio. Laddove queste ultime comportino finanziamenti in misura superiore alle risorse rese disponibili con la presente delibera, gli interventi saranno selezionati da una Commissione, composta da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che sarà costituita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2.3 Gli interventi selezionati dovranno privilegiare, per quanto possibile, la diffusività territoriale. Pertanto, l'accesso al finanziamento potrà essere circoscritto ad un solo intervento per Comune richiedente. Gli interventi dovranno in ogni caso,

i) riguardare la tutela, valorizzazione, recupero, di patrimonio culturale ai sensi del Capo I del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

ovvero consistere nella realizzazione di un progetto di interesse culturale;

ii) essere suscettibili di un immediato avvio dei lavori;

iii) essere attuati da un ente pubblico.

Il decreto istitutivo della Commissione selezionatrice potrà definire ulteriori specifici criteri di selezione.

3. *Monitoraggio*

Il Ministero dei beni culturali, ambientali e del territorio assicura, secondo le specifiche tecniche del protocollo di colloquio di cui alla citata circolare n. 18 del Ministero dell'economia e delle finanze il corretto invio dai dati di attuazione al Sistema unico di monitoraggio scondo le stesse periodicità stabilite per il monitoraggio dei fondi europei. Il Sistema unico di monitoraggio provvede ad alimentare, secondo specifiche tecniche ed amministrative, eventuali banche dati nazionali che necessitano di informazioni afferenti l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, i soggetti attuatori degli interventi dovranno assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

Ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24, i CUP assegnati agli interventi dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardanti gli interventi stessi. In sede di richiesta del Codice, dovrà essere indicato nell'apposito campo il riferimento alla presente delibera.

ll Ministero dei beni culturali, ambientali e del territorio riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione del Piano.

Roma, 1° maggio 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. 1976

ALLEGATO
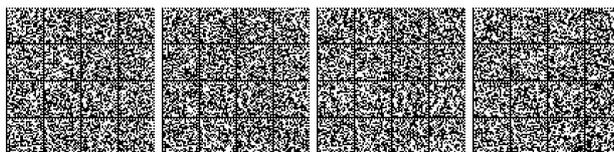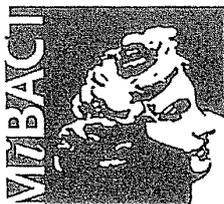
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020

PIANO STRALCIO *CULTURA e TURISMO*

LE RAGIONI DI UNA SCELTA IMPORTANTE

TOTALE INVESTIMENTO PIANO CULTURA E TURISMO	1.000 Meuro

Aprile 2016

1. PERCHE' un "Piano stralcio cultura e turismo"

Investire nel patrimonio culturale conviene all'Italia.

La cultura in generale, e il patrimonio culturale in particolare, rivestono un ruolo sempre più importante nelle politiche nazionali di sviluppo perché:

1. Creano posti di lavoro qualificati in un settore con grandi potenzialità di crescita, come quello del turismo, come è stato ampiamente dimostrato anche dai recentissimi dati dell'evento di Pietrarsa "Stati generali del Turismo".
2. Creano posti di lavoro qualificati nella filiera della conservazione e valorizzazione, con forti affinità con la ricerca e con rilevanti contenuti di innovazione.
3. Rappresentano un importante strumento per promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo, per diffonderne i valori e per mettere in luce il modello italiano.
4. Promuovono lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e le relazioni pacifiche (diplomazia culturale, come risulta anche dall' European Culture Forum 19 aprile 2016 della Commissione europea).
5. Sono il "luogo" che favorisce la comprensione reciproca, che facilita la circolazione e lo scambio di idee e valori.

Il Piano converge verso l'obiettivo di rilancio della competitività territoriale del Paese attivando i potenziali di attrattività turistica, favorendo l'integrazione tra turismo e cultura per uno sviluppo sostenibile dei territori, in particolare facendo leva sull'offerta turistico-culturale, al fine di **rafforzare il posizionamento dell'Italia nei mercati internazionali.** In questa ottica un'offerta integrata di cultura e turismo genera indubbiamente maggior valore aggiunto di un'offerta turistica *tout court* soprattutto se rivolta ad una domanda in forte crescita, come quella proveniente dai Paesi emergenti con economie a crescita rapida, ma anche per una domanda pure in crescita ma sempre più esigente proveniente dai Paesi ad economia avanzata, da sempre attratti dal patrimonio culturale italiano. **Il Piano è in grado di attivare una filiera produttiva connessa** non solo alla fruizione turistico-culturale ma anche **a tutti i segmenti per la conservazione del patrimonio culturale e quindi i segmenti di alto valore aggiunto in termini di innovazione (di prodotto e di processo) e di tecnologie avanzate.**

2. PERCHE' TANTE RISORSE

Per realizzare una strategia così impegnativa occorrono risorse consistenti gestite unitariamente. Le regioni, che pure hanno risorse per la cultura (fondi strutturali e FSC) attuano strategie differenti che non rispondono ad obiettivi nazionali. Si segnala l'orientamento delle regioni a realizzare interventi su Cultura e Patrimonio molto diffusi, di piccola dimensione economica, di impatto locale. Solo una strategia nazionale consente di raggiungere risultati effettivi in termini di sviluppo duraturo (e non effimero) dei territori attraverso interventi di media-grande dimensione. Peraltro il bilancio ordinario del MiBACT è volto alla conservazione del patrimonio culturale, anche quel patrimonio da cui non derivano benefici economici immediati e quindi concorre solo indirettamente al raggiungimento a realizzare gli obiettivi strategici di sviluppo.

3. LA COERENZA con le finalità del FSC

Il Piano Stralcio è coerente con le finalità del Fondo Sviluppo e coesione, in quanto garantisce **l'unitarietà e la complementarietà con la programmazione dei fondi strutturali a titolarità MiBACT.** E' infatti in linea di continuità con le strategie e gli indirizzi espressi dal MiBACT nel PON **"Cultura e sviluppo"** (Piano Operativo Nazionale di 491 milioni a valere sui fondi strutturali) che ha l'obiettivo fondamentale del riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese sostenendo la crescita e lo sviluppo delle 5 regioni in ritardo (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia) mediante interventi di:

a. rafforzamento delle infrastrutture culturali
b. miglioramento dell'offerta culturale
c. attivazione della filiera imprenditoriale legata ai beni culturali.

Il presente Piano Stralcio è coerente e attuativo del *"Documento preliminare per la redazione del Piano Operativo"* trasmesso dal MiBACT alla PCM-DPS ad aprile 2015 quale contributo preliminare per la programmazione nel Fondo Sviluppo e Coesione dell'area tematica CULTURA E TURISMO.

4. I CRITERI DI SCELTA

I progetti sono tutti volti ad aumentare l'attrattività dei territori e sono articolati in un **obiettivo strategico,** declinato in 2 linee di azione:

1. ***Rafforzamento dell'offerta culturale e potenziamento dei sistemi di fruizione turistica,*** volto a potenziare e qualificare il sistema delle infrastrutture culturali:
    a. Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale
    b. Interventi per il consolidamento e/o realizzazione dei sistemi territoriali turistico-culturali

Gli interventi corrispondono a **2 macroaggregati:**

1. IL SISTEMA MUSEALE ITALIANO, così come è stato delineato e si sta realizzando con la riforma Franceschini;
2. I SISTEMI TERRITORIALI TURISTICO-CULTURALI (cammini, percorsi, aree vaste) come risultato dell'ampio dibattito sul turismo sostenibile e sull'attrattività dei territori;
3. I GRANDI COMPLETAMENTI E I NUOVI INTERVENTI per completare la strategia culturale e turistica con interventi, di importo non inferiore a € 10.000.000.

Per il macroaggregato 1 le scelte sono state dettate dai seguenti criteri:

a. **Interventi di grande spessore volti al recupero di strutture dismesse e degradate,** di grande valore culturale e con grandi potenzialità di generare sviluppo e crescita economica attraverso processi di valorizzazione da attivare anche con il contributo di capitali privati. La complessità degli interventi richiede risorse che non possono essere rinvenute nei programmi ordinari del MiBACT (Cittadella di Alessandria, Porto Vecchio di Trieste (avvio), Caserma CERIMANT a Tor Sapienza, Carcere di Santo Stefano a Ventotene).
b. **I grandi attrattori del sistema museale nazionale.** Completare la strategia del MiBACT di rafforzamento dei grandi musei autonomi, portando a conclusione gli interventi spesso a scala territoriale, da decenni rimasti "nel limbo": Cavallerizze e palazzo reale a Torino, Mantova, Genova, Uffizi, Musei di Roma, i grandi attrattori del sud e siti UNESCO (Caserta, Capodimonte, MANN, Pompei, Paestum).

c. **Le grandi incompiute.** Portare a chiusura grandi opere di impatto nazionale e internazionale lasciate a metà: l'Auditorium a Firenze, Brera a Milano, il MEIS a Ferrara.
d. **Recuperare la memorie.** Interventi di ripristino del patrimonio culturale distrutto dai terremoti (L'Aquila, Ducato estense).

Per il macroaggregato 2 le scelte sono state dettate dai seguenti criteri:

a. Rafforzare gli itinerari già riconosciuti dal Consiglio di Europa (Francigena);

b. Recuperare e valorizzare gli itinerari e i percorsi in corso di valutazione per l'inserimento nella lista del patrimonio mondiale UNESCO (via Francigena, via Appia);

c. Rafforzare gli itinerari e i percorsi già attivati nei territori interni (cammino di San Francesco, cammino di Santa Scolastica) intercettando anche il turismo religioso nell'ambito della valorizzazione del patrimonio diffuso nelle aree interne.

Per il macroaggregato 3 si è deciso di costituire una riserva di € 170 milioni per il finanziamento di interventi di completamento particolarmente significativi, e di nuovi interventi particolarmente strategici, da individuare con successivo dPCM.

PERCHE' IL MIBACT

La capacità realizzativa del MiBACT rispetto alle programmazioni strategiche è stata ampiamente dimostrata:

1. nel precedente periodo di programmazione 2007-2013 (POIN Grandi attrattori) durante il quale il MiBACT, come Organismo intermedio, ha saputo recuperare i ritardi di realizzazione di una programmazione che era in procinto di andare in totale chiusura e disimpegno.
2. nella gestione del Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" in corso di attuazione.
3. nella gestione del PON Cultura e Sviluppo, in corso di attuazione.

In particolare il MiBACT ha dato prova di saper implementare con rigore tutti gli strumenti di monitoraggio e di avanzamento della spesa, con funzione di controllo e di accelerazione nei confronti dei beneficiari.

Il MiBACT ha attivato una convenzione quadro con INVITALIA come centrale di committenza per le procedure di gara, al fine di accelerare al massimo l'apertura dei cantieri.

5. PERCHE' IL RIPARTO TERRITORIALE SI DISCOSTA DAL RAPPORTO 20-80 TRA CENTRO NORD E MEZZOGIORNO

Nelle regioni del sud il MiBACT attua la propria strategia nazionale di sviluppo soprattutto attraverso il PON. Inoltre un piano che si concretizza con interventi sul patrimonio culturale si applica PEER DEFINIZIONE ad un settore che non ha una distribuzione omogenea sul territorio nazionale in termini di dotazione. Occorre quindi tener conto di alcuni dati fondamentali che supportano la decisione di intervenire attraverso il Piano stralcio in modo significativo anche nelle regioni del Centro Nord, (fermo restando il bilanciamento complessivo delle risorse di diversa provenienza che si espone successivamente).
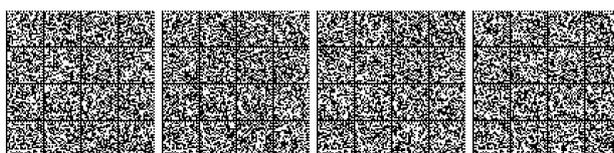
I luoghi della cultura (musei e aree archeologiche) sono per la maggior parte al CENTRO NORD (74,9%)

Tabella 1 - Distribuzione dei Musei e Istituti similari per tipologia e per macro-aggregati regionali (2011)

Aggregati regioni	N. Musei e istituti similari (per tipologia)				
	Museo, Galleria o Raccolta	Area o Parco Archeologico	Monumento o complesso monumentale	**Totale**	%
Centro-Nord	2.948	115	375	3.438	74,9
Mezzogiorno	899	125	126	1.150	25,1
Totale Italia	**3.847**	**240**	**501**	**4.588**	**100**

I visitatori culturali sono soprattutto nel CENTRO NORD: 83,1%.

Regioni	**N. Musei e istituti similari (per titolarità)**						**N. Visitatori**					
	Statali	%	Non Statali		**Totale**	%	Statali	%	Non Statali	%	Totale	%
Centro-Nord	267	64,5	3.171	76,0	3.438	74,9	33.219.938	82,5	53.060.313	83,4	86.280.251	83,1
Mezzogiorno	147	35,5	1.003	24,0	1.150	25,1	7.060.256	17,5	10.548.257	16,6	17.608.513	16,9
Totale Italia	**414**	**100**	**4.174**	**100**	**4.588**	**100**	**40.280.194**	**100**	**63.608.570**	**100**	**103.888.764**	**100**

QUINDI SE E' VERO IN GENERALE CHE GLI SFORZI PER LO SVILUPPO DEVONO CONCENTRARSI NEL MEZZOGIORNO E' ANCHE VERO CHE UNA STRATEGIA DI CONSOLIDAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE CULTURALI (PATRIMONIO) DEVE ATTUARSI ANCHE DOVE IL PATRIMONIO E' COLLOCATO.

Allegato 2

"CULTURA E TURISMO"

Macroaggregati	Interventi	Comune/area geografica di riferimento	Assegnazione (importi in milioni di euro)
Sistema museale italiano			
	Centro storico (*)	L'Aquila	30,00
	Museo archeologico nazionale (MANN)	Napoli	20,00
	Museo Capodimonte	Napoli	30,00
	Reggia di Caserta-Parco monumentale-Piazza Carlo III	Caserta	40,00
	Paestum (Museo-Santuario di Santa Venere-Ex stabilimento Cirio-Museo nazionale archeologico)	Capaccio (SA)	20,00
	Area archeologica	Ercolano (NA)	10,00
	Area archeologica	Pompei (NA)	40,00
	Museo nazionale dell'ebraismo e della Shoa	Ferrara	25,00
	Portico del Santuario di San Luca	Bologna	2,00
	Percorsi del Sacro: Basilica di Santa Maria dei Servi, Complesso monastico del Corpus Domini, San Giacomo	Bologna	8,00
	Porto Vecchio	Trieste	50,00
	Complesso CERIMANT (Tor Sapienza)	Roma	40,00
	Galleria Nazionale d'Arte Antica	Roma	9,00
	Galleria Nazionale d'Arte Moderna	Roma	15,00
	Ex carcere borbonico di Santo Stefano	Ventotene (LT)	70,00
	Palazzo Reale	Genova	6,00
	Pinacoteca di Brera - Ampliamento spazi espositivi e realizzazione sede aggiuntiva attraverso l'adeguamento funzionale del Comprensorio Militare Caserme Mascheroni Magenta e Carroccio	Milano	40,00
	Palazzo Ducale	Mantova	12,00
	Cittadella di Alessandria	Alessandria	25,00
	Cavallerizze e Musei Reali	Torino	15,00
	Cittadella della Cultura	Bari	5,00
	Isole Tremiti-San Nicola	Foggia	20,00
	Galleria degli Uffizi e percorso Palazzo Vecchio - Corridoio Vasariano	Firenze	40,00
	Completamento Auditorium	Firenze	60,00
	Galleria Nazionale dell'Umbria	Perugia	5,00
	Museo Orientale	Venezia	8,00
Totale macroaggregato			*645,00*
Sistemi territoriali turistico-culturali			
	Parco archeologico dei Campi Flegrei: Bacoli, Giugliano, Pozzuoli-Rione Terra	Pozzuoli (NA)	25,00
	Completamento, recupero e valorizzazione a fini turistico-culturali della struttura dell'Isola della Maddalena	Isola della Maddalena (Olbia-Tempio)	15,00
	Recupero del Waterfront	Genova	15,00
	Ducato Estense	Interprovinciale (Ferrara-Bologna)	70,00
	Cammini religiosi di San Francesco e Santa Scolastica	Interregionale (Emilia-Lazio-Umbria-	20,00
	Appia Regina Viarum	Puglia-Basilicata-Campania-Lazio	20,00
	Via Francigena	Interregionale (Lazio-Toscana)	20,00
Totale macroaggregato			*185,00*
Completamenti significativi e nuovi interventi strategici			
	Completamento di rilevanti interventi e ulteriori interventi anche di promozione turistica da individuare con apposito e successivo DPCM	Territorio nazionale	170,00
Totale macroaggregato			*170,00*
TOTALE ASSEGNAZIONE AL PIANO STRALCIO "TURISMO E CULTURA"			**1.000,00**

(*) La programmazione degli interventi ricadenti nelle aree dell'Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009 sarà coordinata con il processo di ricostruzione degli immobili pubblici e confluire nella programmazione complessiva prevista dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

16A05955
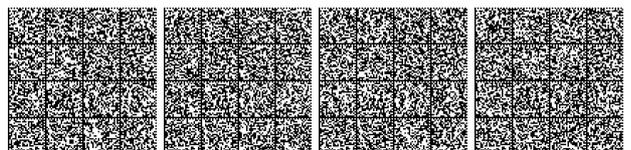
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERMO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Fermo, con deliberazione di Giunta n. 79 del 17 giugno 2016, ha prorogato al segretario generale facente funzione dott. Domenico Tidei la nomina a conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

16A05944

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Fiduciaria Duomo S.p.A.», in Milano.

Con D.D. 21 luglio 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stata sospesa –per sei mesi decorrenti dalla data di notifica del presente decreto – l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 28 aprile 2008, alla società «Fiduciaria Duomo S.p.A.», con sede in Milano, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 05885810969, già sospesa con D.D. 17 dicembre 2015 fino al 18 giugno 2016.

La sospensione comporta il divieto di assunzione di nuovi incarichi di amministrazione fiduciaria o di revisione e verrà revocata con provvedimento espresso solo ad avvenuta completa regolarizzazione della situazione, entro e non oltre sei mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento. Decorso inutilmente detto termine si procederà, senza altro avviso, alla revoca dell'autorizzazione e successivo assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa.

16A05956

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-189) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
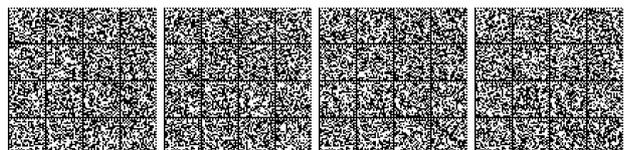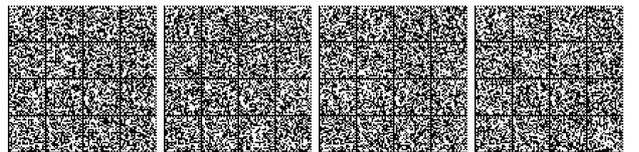
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
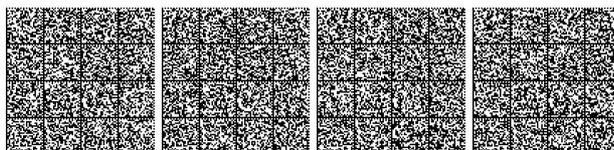
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00